

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2177 del 05/05/2021
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa al Condominio Via Corticella 11 per l'attività di gestione comune scarichi di attività produttive e di laboratori analisi costituite in condominio, sito in Comune di Castel Maggiore (BO), via di Corticella n. 11.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2233 del 03/05/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno cinque MAGGIO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa al **Condominio Via Corticella 11** per l'attività di gestione comune scarichi di attività produttive e di laboratori analisi costituite in condominio, sito in Comune di Castel Maggiore (BO), via di Corticella n. 11.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa al Condominio Via Corticella 11 (C.F. 91221220378) per l'attività di gestione comune scarichi di attività produttive e di laboratori analisi costituite in condominio, sito in Comune di Castel Maggiore, via di Corticella n. 11, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ costituito da unione di acque reflue industriali, acque reflue di dilavamento e di acque reflue domestiche** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.
5. Obbliga il **Condominio Via Corticella 11** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁷.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- Il Condominio Via Corticella 11 (C.F. 91221220378) con sede legale ed impianto siti in Comune di Castel Maggiore (BO), via di Corticella n. 11, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera in data 26/01/2021 (Prot. n. 9476), così come integrata in data 09/02/2021 (Prot. n. 12092) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali, autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di impatto acustico, con dichiarazione che l'attività non è soggetta agli obblighi di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 12365 del 09/02/2021 (pratica SUAP n. 36905/9476/2021), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 10/02/2021 al PG/2021/20987 e confluito nella **Pratica SINADOC 5237/2021**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2021/67642 del 29/04/2021 ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁷ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dal condominio in merito alle matrici emissioni in atmosfera e impatto acustico, dato atto che il richiedente, essendo un condominio di ditte, può essere esclusivamente autorizzato in AUA per la gestione condominiale dello scarico in comune, mentre si demandano ad autorizzazioni a carico di ogni società facente parte del condominiale le altre matrici richieste, dato atto che, a seguito del parere tecnico interno di ARPAE-APAM del 29/04/2021 (PG/2021/67642), lo scarico condominiale è classificato come scarico di acque reflue industriali contenute sostanze pericolose, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito obblighi di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) di cui ai Titoli III e III-Bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., preso atto che il Comune di Castel Maggiore, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e che il Consorzio della Bonifica Renana, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua ad autorizzare lo scarico in acque superficiali, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 606,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.7 pari a € 606,00.

Bologna, data di redazione 03/05/2021

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
*Patrizia Vitali*⁹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁹ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto Condominio Via Corticella 11
Comune di Castel Maggiore (BO), via di Corticella n. 11

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della
Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Classificazione dello scarico

Scarico S1 in acque superficiali (Scolo Riolo tombato in gestione al Consorzio della Bonifica Renana) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose derivate dall'unione di acque reflue industriali contenente sostanze pericolose generate dallo scarico parziale della società condominiale Laboratorio Analisi Bio 5 Servizi S.r.l. (scarico parziale denominato S2), di acque reflue di dilavamento derivate da una autorimessa interrata e di acque reflue domestiche generate dai servizi igienici del condominio.

Le acque reflue industriali dello scarico parziale S2 sono costituite dall'unione delle acque reflue di raffreddamento derivanti dall'impianto di produzione dell'acqua distillata e delle acque reflue di lavaggio della vetreria (acque reflue industriali classificate contenenti sostanze pericolose per effetto della presenza di solventi organici aromatici) e prima dell'immissione nella rete fognaria condominiale, posizionato sotto l'area lavandini, è stato realizzato il relativo pozzetto di ispezione e prelievo. Tali acque reflue sono trattate, assieme alle acque reflue di dilavamento dell'autorimessa e le acque reflue domestiche condominiali, nell'impianto di trattamento condominiale dato da 1 vasca Imhoff (da 23 A.E.), in un filtro percolatore aerobico (da 25 A.E. e dotato di soffiante poiché necessita di uscita alta del refluo trattato) e da una vasca Imhoff finale, prima dello scarico finale in acque superficiali (dotato di valvola antiriflusso e di pozzetto di campionamento).

Le acque reflue di dilavamento derivate dall'autorimessa interrata sono raccolte mediante caditoie e rete di raccolta dedicata e preventivamente trattate mediante un sistema di trattamento dato una vasca desabbiatore/disoleatore (già presente) ed un filtro a coalescenza (di progetto ricavato mediante un setto della vasca esistente), prima dell'immissione nella rete fognaria condominiale. Tali acque reflue sono trattate, assieme alle acque reflue industriali e le acque reflue domestiche condominiali, nell'impianto di trattamento condominiale.

Le acque reflue domestiche presenti nel Condominio sono raccolte e trattate, assieme alle acque reflue industriali e le acque reflue domestiche condominiali, nell'impianto di trattamento condominiale.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i 2 scarichi nel medesimo fosso ricettore di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree di transito e sosta (dotate di pozzetto di ispezione e valvola antiriflusso) non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art.113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Tali immissioni sono comunque soggette alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore.

Prescrizioni

1. Ai fini ambientali, **entro il 30/06/2021**, il Titolare dello scarico dovrà trasmettere ad ARPAE-AACM, ARPAE-APAM, al SUAP dell'Unione Reno Galliera e al Comune di Castel Maggiore:
 - a) il progetto esecutivo di adeguamento dell'impianto di trattamento condominiale alla D.G.R. 1053/2003, con relativo cronoprogramma degli interventi e le modalità di gestione nello stato transitorio;
 - b) il progetto esecutivo di adeguamento del sistema di trattamento delle acque reflue di dilavamento derivate dall'autorimessa interrata (separazione della vasca desabbiatore/disoleatore ed inserimento di un filtro a coalescenza), con relativo cronoprogramma degli interventi.
2. Ai fini della validità dell'AUA, **entro il 31/12/2021**, il Titolare dello scarico dovrà trasmettere ad ARPAE-AACM, ARPAE-APAM, al SUAP dell'Unione Reno Galliera e al Comune di Castel Maggiore:
 - a) la dichiarazione di fine lavori di adeguamento di cui al precedente punto 1 a), con annessa documentazione fotografica;
 - b) la dichiarazione di fine lavori di adeguamento di cui al precedente punto 1 b), con annessa documentazione fotografica;
 - c) una planimetria digitale aggiornata nella quale dovranno essere chiaramente individuate tutte le reti fognarie aziendali presenti (con particolare riferimento alla rete acque reflue di dilavamento), i sistemi di trattamento delle acque reflue presenti e i pozzetti di campionamento degli scarichi finale (S1) parziale (S2).
3. Lo scarico finale (S1) e lo scarico parziale (S2), nei rispettivi punto di controllo, devono rispettare i limiti di accettabilità per gli scarichi in acque superficiali fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.
4. Il Titolare dello scarico dovrà effettuare un'analisi annuale dello scarico finale (S1) e dello scarico parziale (S2) per la verifica del rispetto dei limiti tabellari suddetti. I rapporti di prova dovranno essere conservati e resi disponibili agli organi di controllo.
5. Diversi sistemi di trattamento, di scarico e/o riuso delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti in atti, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative.

6. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
- a) le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi a quanto previsto negli elaborati grafici di riferimento del presente provvedimento;
 - b) i pozzetti di ispezione e/o controllo siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti e, se necessario, adottando e realizzando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano);
 - c) i pozzetti di ispezione/campionamento siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e dotati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili;
 - d) siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
 - e) l'impianto di trattamento condominiale e il sistema di trattamento delle acque reflue di dilavamento siano sottoposto a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata e che di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
 - f) lo smaltimento dei materiali separati derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del sistema fognario, dell'impianto di trattamento condominiale (p.e. svuotamento delle fosse Imhoff e lavaggio del filtro batterico aerobico) e del sistema di trattamento delle acque reflue di dilavamento (p.e. svuotamento e pulizia dei materiali sedimentati e affioranti) sia effettuato tramite ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;
 - g) la rete di raccolta delle acque meteoriche non sia mai utilizzata per scaricare acque reflue domestiche, industriali o comunque acque diverse dalle sole acque meteoriche di dilavamento;
 - h) di tutti gli interventi di manutenzione sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
 - i) gli scarichi non dovranno mai produrre problematiche ambientali (p.e. ristagni, impaludamenti, sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol) e/o inquinamenti della falda freatica superficiale;
 - j) nel corso di validità della presente AUA, a tutela del corpo recettore, rimane vicolo, ove vengano modificate le condizioni di non obbligatorietà all'allaccio in pubblica fognatura, la verifica dell'obbligatorietà ai sensi dell'art. 36 e 37 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
7. Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dal Soggetto Gestore (Consorzio della Bonifica Renana) del corpo idrico ricettore degli scarichi originati dall'impianto/stabilimento, con specifici atti di concessione, parere idraulico e/o espressa necessità di tutela idraulica e/o degli usi delle acque superficiali a valle degli scarichi autorizzati.

8. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
9. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
10. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
11. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “*Relazione tecnica illustrativa*” datato 14/12/2020 (agli atti di ARPAE in data 10/02/2021 al PG/2021/20987).
- Elaborato “*Relazione tecnica scarichi idrici*” non datato (agli atti di ARPAE in data 10/02/2021 al PG/2021/20987).
- Elaborato “*Stato di fatto - Planimetria Impianto fognario e Documentazione fotografica*” non datato (agli atti di ARPAE in data 10/02/2021 al PG/2021/20987).
- Elaborato “*Progetto di adeguamento - Planimetria Impianto fognario*” non datato (agli atti di ARPAE in data 10/02/2021 al PG/2021/20987).

Pratica Sinadoc 5237/2021

Documento redatto in data 03/05/2021

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.